

SCHEMA DI CONVENZIONE tra i Comuni di Nereto,
per l'elaborazione e l'attuazione di un progetto di cui al seguente **Bando della Regione Abruzzo** pubblicato in data 28/12/2016 e con scadenza 30/05/2017:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020

Misura M7 - "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali"

Sottomisura 7.4 - "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura"

Tipologia di intervento 7.4.1 - "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale"

L'anno duemiladiciassette il giorno ... del mese di maggio, presso i locali del Comune di Nereto,

TRA

il Comune di **NERETO**, (Comune Capofila) con sede legale in Piazza della Repubblica n. 1, rappresentato dal sig. Giuliano Di Flavio, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione n. ... del ...

il Comune di, (Comune partner) con sede legale in, rappresentato dal sig. Michele Poliandri, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione n. ... del ...

il Comune di, (Comune partner) con sede legale in, rappresentato dal sig., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione n. ... del ...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

VISTO il bando di finanziamento a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo - Misura M7 - "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 7.4 - "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura", Tipologia di intervento 7.4.1 - "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale", pubblicato in data 28/12/2016 con scadenza 30/05/2017;

PRESO ATTO dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda di finanziamento previsti dal Bando;

CONSIDERATO che tra i beneficiari possono accedere al finanziamento Comuni associati secondo le forme associative previste dal D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'iniziativa all'oggetto della presente Convenzione è pienamente condivisa tra i comuni di Nereto, e che risulta di particolare importanza per la strategia di sviluppo locale dell'intero territorio;

RITENUTO in considerazione che la tipologia di intervento 7.4.1 consente di supportare i seguenti interventi su strutture (fabbricati) già esistenti per la realizzazione di:

- strutture per il welfare rivolte all'infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;
- strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);
- strutture e servizi per il tempo libero e lo sport;
- centri logistici multifunzionali per l'erogazione di servizi in aree rurali;
- centrali con caldaie alimentare a cippato o a pellets comprensive, se necessario, delle reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati;

PRESO ATTO della unanimità di intenti tra i Comuni proponenti per la costituzione ed il funzionamento di un partenariato tra enti pubblici per la richiesta del finanziamento, l'elaborazione, la gestione e l'attuazione di un progetto;

Tutto ciò premesso e preso atto che la premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione, i soggetti suindicati convengono quanto segue,

ART. 1 - Impegni generali

1. I Comuni di Nereto, si costituiscono in regime di Convenzione ex art. 30 del T.U. 267/2000, per la promozione e la gestione in forma associata di un progetto a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo - Misura M7 - "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 7.4 - "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura", Tipologia di intervento 7.4.1 - "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale";
2. Ciascun Comune aderente conferma il proprio impegno alle finalità indicate al successivo art. 2 e a realizzarlo secondo le linee definite nel Bando, e assicura agli altri compartecipanti che eviterà ogni decisione contraria all'impegno assunto nella consapevolezza dei danni che essa potrebbe determinare sia per sé sia per l'insieme dell'aggregazione.

ART. 2 - Finalità dell'associazione

1. Gli obiettivi che la costituenda associazione di comuni intende perseguire in forma associata mirano, in particolare a:
 - creare e potenziare i servizi di base locali;
 - favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della collettività in modo da rendere il territorio attraente per la popolazione ed i turisti.

ART. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dei rapporti economici e giuridici tra gli enti che aderiscono al progetto a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo - Misura M7 - "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 7.4 - "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura", Tipologia di intervento 7.4.1 - "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale", al fine di suddividere gli oneri, i corrispettivi ed i risultati secondo criteri di uguaglianza, pari dignità, nonché, secondo la rilevanza strategica necessaria a perseguire le finalità indicate al precedente art. 2 in relazione alle opportunità offerte dal bando.
2. Gli enti compartecipanti designano il Comune di Nereto quale comune capofila dell'aggregazione dando mandato al suo rappresentante legale di assumere tutti gli impegni necessari e conseguenti derivanti dalla Convenzione, nonché, dalle linee guida indicate nel bando.

ART. 4 - Obblighi del capofila

Il Comune capofila: il Comune che rappresenta l'associazione, che presenta la documentazione per conto di tutti gli altri Comuni partner e al quale competono funzioni di gestione e coordinamento delle attività durante l'intero ciclo del progetto

Il capofila presenta, a nome e per conto dei partner aderenti alla presente convenzione, la domanda di contributo per la realizzazione del progetto, accludendovi tutta la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta.

Il capofila deve, inoltre:

- recepire i progetti esecutivi degli interventi dei singoli comuni partner e predisporre il progetto esecutivo unico;
- inserire nel fascicolo aziendale tutti i beni (fabbricati, terreni, aree, ecc...) sui quali si realizza il progetto/investimento;
- dare inizio all'attuazione del progetto di investimenti entro e non oltre il termine improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno;
- concludere l'attuazione del progetto di investimenti entro 18 mesi in assenza di interventi infrastrutturali, in 24 mesi in presenza di essi, in 30 mesi solo per gli interventi con progetti che finalizzano a servizi pubblici, recuperandoli, immobili di valore architettonico e/o storico/culturale dichiarati di interesse culturale, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione;
- impegnarsi ad effettuare le spese per la realizzazione del progetto secondo il calendario annuale previsto dal piano finanziario e fissato all'atto della concessione del contributo, ai fini dell'integrale ottenimento del medesimo;

Il capofila dovrà inoltre:

- ricevere il versamento dei fondi da parte della Regione Abruzzo;
- presentare le richieste di erogazione di contributo (acconti, ecc..) e i relativi S.A.L. alla Regione Abruzzo;
- predisporre il rendiconto finale delle spese sostenute e inviarlo alla Regione Abruzzo;
- comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di conto corrente bancario, menzionandoli altresì nelle richieste di erogazione del contributo.

Il capofila svolgerà il ruolo di **referente unico di progetto**, e in quanto tale è tenuto a:

- a. inviare la domanda di contributo e i relativi allegati;
- b. rispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner, alle richieste di chiarimenti e integrazioni;
- c. comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell'istruttoria, dalla Regione Abruzzo;
- d. comunicare alla Regione Abruzzo l'avvio del progetto;
- e. garantire un efficace coordinamento della compagine partenariale;
- f. dare immediata comunicazione ai partner associati delle comunicazioni ricevute dalla Regione Abruzzo;
- g. adottare le soluzioni e gli strumenti più efficaci per la raccolta delle informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto;
- h. produrre la documentazione finale del progetto nei termini previsti (es. relazioni di avanzamento e di chiusura ed eventuali altri prodotti)
- i. informare tempestivamente e di propria iniziativa per iscritto la Regione Abruzzo di tutte le circostanze che rallentano o impediscono la realizzazione del progetto;
- j. informare (ovvero chiedere l'autorizzazione) circa eventuali modifiche delle condizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione di finanziamento e in tutta la documentazione allegata;
- k. comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di nominativo del responsabile di progetto.

Il capofila è responsabile nei confronti della Regione Abruzzo dell'utilizzo del contributo pubblico che gli è attribuito e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate.

ART. 5 – Obblighi dei partner

1. Ciascun partner incarica il Comune di Nereto, con riferimento alle regole di gestione della spesa descritta all'art. 6 ed alle obbligazioni derivanti dalla stipulazione della presente Convenzione, a realizzare il progetto a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo - Misura M7 - "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 7.4 - "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura", Tipologia di intervento 7.4.1 - "Investimenti nella creazione,

- miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale", mediante la struttura tecnica-organizzativa che il Comune capofila individuerà, rispettando obiettivi, contenuti, tempi, modalità esecutive di svolgimento e condizioni economiche convenute o disposte dal bando;
2. Ciascun partner garantisce al Comune capofila la massima collaborazione per rendere il compito dell'affidatario conforme alle necessità di realizzazione del progetto con le caratteristiche e le modalità definite dal bando.
 3. I Comuni partner devono accettare il coordinamento tecnico e procedurale del capofila, al fine di garantire il mantenimento degli obblighi assunti da quest'ultimo nei confronti della Regione Abruzzo e devono provvedere a:
 - autorizzare il capofila ad intervenire sulle aree e sugli immobili di proprietà e che sono oggetto di intervento;
 - inviare al capofila il progetto esecutivo degli interventi da realizzare nel proprio comune;
 - anticipare al capofila le somme necessarie per la realizzazione degli investimenti.

ART. 6 - Obblighi del comune capofila e degli altri partner

Il capofila e gli altri partner devono:

- Attenersi, nella realizzazione del progetto, oltreché alle specifiche prescrizioni delle schede tecniche per misura e dei provvedimenti di ammissione a contributo, anche alle normative comunitarie, statali, regionali e cantonali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese, regole in materia di aiuti di stato, appalti pubblici, protezione dell'ambiente, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, pubblicità;
- Impegnarsi a rispettare le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;
- garantire le risorse finanziarie necessarie all'erogazione dei servizi.

ART. 7 - Referenti tecnici e istituzionali

Il Comune capofila e i comuni partner hanno incaricato funzionario ufficio tecnico del Comune di Neri, a predisporre e sottoscrivere il progetto esecutivo unico.

Ciascun Comune partner si impegna a mettere a disposizione del Comune capofila i referenti tecnici ed istituzionali.

ART. 8 - Finanziamento

Il progetto, in caso di ammissione a finanziamento, sarà finanziato al 100% dalla Regione Abruzzo e pertanto non comporta alcun onere a carico dei comuni.

ART. 9 - Gestione della spesa

Il Comune capofila gestisce tutti i flussi finanziari del progetto. Nello specifico si intendono la spesa amministrata ed impegnata direttamente dal Comune capofila ed in via generale:

- 1) le spese di progettazione, di direzione, controllo e rendicontazione del progetto;
- 2) le spese di realizzazione del progetto;
- 3) ogni altra spesa attinente al ruolo di capofila connessa alla fornitura di personale, spazi, beni e servizi generali necessari per la realizzazione delle spese già elencate.

I comuni partner si impegnano ad anticipare al capofila le somme necessarie per la realizzazione degli investimenti

ART. 10 - Variazioni del progetto

Ai sensi dell'art. 12.g del bando il beneficiario può richiedere una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute causa di forza maggiore di natura non soggettiva.

ART. 11 - Esclusione di responsabilità

Ogni Comune partner prende atto che il Comune capofila non potrà assumere oneri oltre l'importo massimo definito secondo le modalità del bando, in relazione alla entità costitutiva degli Enti che sottoscrivono la presente Convenzione, e che lo stesso vincolo vale per sé medesimo. Qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti oltre le indicazioni del bando da qualsiasi componente dell'associazione faranno carico solo ed esclusivamente al medesimo.

ART. 12 - Durata

Fermo restando il rispetto degli obblighi di ciascun comune in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" nel periodo durante il quale non possono cedere a terzi, né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, il bene/servizio realizzato, che è fissato ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale, la durata della convenzione è limitata all'espletamento di tutte le fasi necessarie per la chiusura del progetto.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune capofila per soli fini istituzionali e di progetto, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART. 13 - Norme transitorie

Per quanto non espressamente richiamato nella presente Convenzione si rimanda alle norme del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per aspetti meramente operativi si rimanda a disposizioni apposite della Conferenza dei Sindaci.

Tutto ciò letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____

Con la presente sottoscrizione si aderisce all'associazione tra enti pubblici per la partecipazione al bando di cui sopra;

Comune di Nereto, Sindaco Giuliano Di Flavio _____

Comune di, Sindaco _____

Comune di, Sindaco _____